

DECRETO MINISTERIALE 4 Ottobre 1991

Offerta gratuita della vaccinazione contro l'epatite virale B alle categorie a rischio

(pubbl. sulla G.U. n. 251 del 25 ottobre 1991)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3, della legge 27 maggio 1991, n. 165;
Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b), della legge n. 833/1978;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

DECRETA:

Articolo 1.

La vaccinazione anti-epatite B deve essere offerta gratuitamente:

- a) ai conviventi, in particolare ai bambini non compresi nelle categorie indicate all'art. 1 della legge n. 165/1991, e alle altre persone a contatto con soggetti HBsAg positivi;
- b) ai pazienti politrasfusi, emofilici ed emodializzati;
- c) alle vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti;
- d) ai soggetti affetti da lesioni croniche eczematose e psoriasiche della cute delle mani;
- e) ai detenuti negli istituti di prevenzione e pena;
- f) alle persone che si rechino all'estero, per motivi di lavoro, in aree geografiche ad alta endemia di HBV;
- g) ai tossicodipendenti, agli omosessuali e ai soggetti dediti alla prostituzione;
- h) al personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio sanitario nazionale ed al personale del Servizio sanitario nazionale già impegnato in attività di maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso;
- i) ai soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità;
- l) al personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali;
- m) al personale religioso che svolge attività nell'ambito dell'1 assistenza sanitaria;
- n) al personale addetto alla lavorazione degli emoderivati;
- o) al personale della Polizia di Stato e agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco e ai Comandi municipali dei vigili urbani;
- p) agli addetti ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 2.

Per le categorie indicate all'art. 1 e in qualsiasi altra condizione in cui si proceda alla somministrazione di vaccino anti-epatite B non è necessario effettuare la ricerca prevaccinale dei marcatori di HBV (salvo che per esigenze di ordine epidemiologico e medico-legale).

Per l'esecuzione delle vaccinazioni sarà applicato il protocollo di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 cchhee verrà periodicamente aggiornato.

Articolo 3.

La spesa per l'attuazione della vaccinazione contro l'epatite virale B, gratuita per le categorie di cui all'art. 1, graverà sui fondi del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 4.

Il decreto ministeriale 26 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 10 maggio 1990, è revocato.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

